

- (6) Secondo il Portogallo, le popolazioni delle razze bovine «Alentejana» e «Mertolenga», delle razze ovine «Serra de Estrela» e «Churros» e della razza caprina «Serrana» sono in declino a causa della crescente tendenza a incrociare o sostituire le razze locali con razze esotiche, mettendole in tal modo a rischio di abbandono. Tenuto conto della loro grande capacità di adattamento all'ambiente senza produrre una pressione eccessiva sulle risorse naturali, queste razze locali fanno tuttavia parte di sistemi pastorali e agricoli ad alto valore naturale. Ai fini della concessione dell'aiuto di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 con l'obiettivo di conservare la popolazione di tali animali a un livello adeguato per preservare il patrimonio genetico che rappresentano, tutelando nel contempo le aspettative legittime degli agricoltori che hanno chiesto un sostegno per il 2012 a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), è necessario derogare alle disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1120/2009 con riguardo ai criteri per determinare la soglia di abbandono delle razze locali originarie della zona e minacciate di abbandono.
- (7) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo<sup>(1)</sup>, la domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie per determinare l'ammissibilità dell'aiuto, in particolare il regime di aiuto interessato nonché una dichiarazione dell'agricoltore che attesti che ha preso conoscenza delle condizioni applicabili al regime di aiuto in questione.
- (8) Dato che il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 consiste in varie misure associate a diverse condizioni di ammissibilità, gli agricoltori sono tenuti a indicare nella domanda unica la misura specifica cui la domanda stessa si riferisce. Al fine di affrontare la situazione nel settore lattiero-caseario prima della fine del 2012, il Portogallo intende esaminare le domande di sostegno presentate nel corso dell'anno civile 2012 a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 come domande di sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), dello stesso regolamento per lo stesso anno civile, tenendo conto delle legittime aspettative degli agricoltori interessati. A questo proposito è pertanto opportuno derogare all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
- (9) Poiché le deroghe riguardano il 2012, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Deroga al regolamento (CE) n. 73/2009**

In deroga all'articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo può, entro [il giorno successivo alla data di pubblicazione nella GU, data da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni], rivedere la decisione adottata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e modificare, con effetto per il 2012, il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del medesimo regolamento.

#### Articolo 2

##### **Deroghe al regolamento (CE) n. 1120/2009**

1. In deroga al primo comma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, il Portogallo informa la Commissione entro [il quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella GU, data da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni] in merito alla misura di sostegno specifico che intende applicare a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), conformemente all'articolo 1 del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1120/2009, la soglia di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006 non si applica per il 2012 con riguardo al sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 per le razze bovine «Alentejana» e «Mertolenga», le razze ovine «Serra de Estrela» e «Churros» e la razza caprina «Serrana».

#### Articolo 3

##### **Deroga al regolamento (CE) n. 1122/2009**

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le domande presentate nell'anno civile 2012 per il sostegno a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 con riguardo alle razze di cui all'articolo 2, paragrafo 2, possono essere considerate domande di sostegno a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del medesimo regolamento per lo stesso anno civile.

#### Articolo 4

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

